



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 – Cap.15063 - Tel.014347117 - Fax.0143477285 – Email=comunecassanosp@libero.it

Ord. n° 06 / 2015

OGGETTO: illecito amministrativo art.2 comma 1 lettera f) della Legge 26/10/1995 n.447 - ordinanza ingiunzione.

IL SINDACO

VISTO il Verbale di Accertamento e Contestazione n. SC07-0534/2015/AL-10 del 23/04/2015 emesso, dall'A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento di Alessandria, a carico della Sig.ra D'ANGIURO Marilena, nata a Torino il 11.07.1976, residente in Gavi (AL) vico Rastelli, n. 6, in qualità di titolare firmatario della società "Bar dei Tigli di D'Angiuro Marilena" con sede in Via Circonvallazione n.26 C di Cassano Spinola (AL), per accertata violazione dell'art.2 comma 1 lettera f) della Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", per il superamento dei limiti disposti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successivi decreti attuativi delle immissioni acustiche prodotte dagli impianti in uso presso lo stesso esercizio;

CONSIDERATO che il Verbale sopra citato, regolarmente notificato tramite ufficio postale in data 18.05.2015, disponeva una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,91 quale pagamento in misura ridotta (pari al doppio del minimo), entro il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo verbale, oltre alle spese di notifica, ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ;

DATO ATTO che l'art. 2, comma 1, lettera f, della Legge 26 ottobre 1995 n.447, prevede una sanzione amministrativa da un minimo di € 516,46 ad un massimo di € 5.164,57;

CONSIDERATO che la Sig.ra D'ANGIURO Marilena, entro il termine previsto di 30 giorni dalla notificazione della violazione, non ha fatto pervenire scritti o documenti difensivi, ne' ha chiesto audizione al Sindaco del Comune di Cassano Spinola, Autorità competente all'irrogazione della Sanzione, ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge 24/11/1981, n. 689;

CONSIDERATO altresì che entro il termine previsto di 60 giorni dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non è stato effettuato il pagamento in forma ridotta di € 1.032,91, più € 11,50 di spese di notifica;

RICHIAMATI gli artt. 17, comma 1 e 18, comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Sindaco, con ordinanza motivata, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;

RITENUTO, pertanto, di determinare in € 1.721,52 l'importo irrogato, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista;

ORDINA

alla Sig.ra D'ANGIURO Marilena, nata a Torino (TO) il 11/07/1976 e residente a Gavi (AL) in Vico Rastelli n.6, in qualità di titolare della società "Bar dei Tigli di D'Angiuro Marilena" con sede in Via Circonvallazione n.26A di Cassano Spinola (AL), per quanto in narrativa, il pagamento di € 1.721,52 quale sanzione all'uopo determinata per la violazione citata in premessa, più le spese accessorie avanti individuate;

INGIUNGE

alla stessa, il versamento, entro entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente, dell'importo complessivo di € 1.733,02, di cui € 1.721,52 quale sanzione pecuniaria e € 11,50 per spese di notificazione, sul CCP 15481153 intestato alla tesoreria comunale del Comune di Cassano Spinola, ovvero tramite bonifico bancario intestato al Comune di Cassano Spinola, Piazza XXVI Aprile n.9, IBAN IT6050623048140000046220653, Banca Cariparma filiale di Cassano Spinola.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689:

- contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22 bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento; l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata, secondo le modalità contenute nello stesso articolo.

-decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e fatta salva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, si procederà con la riscossione coattiva della somma dovuta, secondo quanto disposto dall'art.27 della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza alla diretta interessata, Sig.ra D'ANGIURO Marilena, in qualità di titolare firmatario della società "Bar dei Tigli di D'Angiuoro Marilena";
- di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune intestato per 15gg.;
- di trasmettere la presente Ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, all'A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Alessandria, nonché all'Ufficio Ragioneria e alla Polizia Municipale del Comune di Cassano Spinola.

Cassano Spinola, lì 06/10/2015



Il Sindaco
(Avv. Traverso Marco)